



Provincia di Lecco

**Settore Appalti di lavori,
Contratti, Espropri**

Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia

Telefono 0341.295405

Fax 0341.295333

E-mail appaltiecontratti@provincia.lecco.it

PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Oggetto: Procedura aperta servizio direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza esecuzione, assistenza collaudo lavori SS639 Lecco-Bergamo - lotto San Gerolamo. GARA 32/2011 – CIG 3331408CD6.

Le Imprese hanno presentato i seguenti quesiti ai quali vengono fornite le risposte che seguono:

D1. In riferimento al bando di cui all'oggetto si chiede se per la dimostrazione dei requisiti tecnici sono vevoli anche le direzioni operative. in sostanza se la società ha svolto 3 direzioni operative per lavori rientranti nella classe e categoria VIB di importo superiore a € 8.271.453,66 possono considerarsi valide alla fine della dimostrazione dei requisiti?

R1. Si precisa che il bando ha per oggetto il servizio di direzione lavori complessivo, il riferimento alla direzione operativa è riportato al paragrafo 2 del disciplinare di gara al solo fine di indicare le professionalità richieste per l'espletamento del servizio a supporto del direttore lavori.

D2. Si chiede, cortesemente, un chiarimento in merito al seguente punto del disciplinare di gara: "8.2.1) CRITERIO ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – - documentazione comprovante l'effettuazione di numero massimo di 3 (tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

R2. Si ritiene che la documentazione prevista al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara atta a dimostrare la capacità dei concorrenti a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, sia quella riferibile al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ciò in analogia a quanto disposto dall'art. 263 del D.P.R. 207/2010, in riferimento ai requisiti richiesti ai professionisti per partecipare alla procedura.

D3. La nostra richiesta è dovuta al chiarimento dei requisiti finanziari e tecnici (Paragrafo 5.3 del disciplinare di gara):

a) possedere un fatturato globale per servizi di cui all'art.252 D.P.R.207/2010 espletati nei migliori 5 anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 4 volte l'importo stimato dell'appalto e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad €. 16.565.919,16=.

In caso di Associazioni temporanea o di consorzi stabili, pena l'esclusione, la capogruppo dovrà possedere una percentuale almeno pari al 60%, per ogni classe e categoria del requisito, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i.

Viene specificato che il 60% del fatturato globale (9.939.551,49 euro) deve essere posseduto per ogni classe e categoria e quindi:

- 9.939.551,49 euro per la IX c;
- 9.939.551,49 euro per la VI b.

Ci confermate che devono essere posseduti dal capogruppo 9.939.551,49 euro per la IX c e 9.939.551,49 euro per la VI b.

R3. Si precisa che il secondo comma della lettera a) del paragrafo 5.3 è un mero refuso, pertanto, per la dimostrazione del requisito, occorre prendere in considerazione esclusivamente il primo comma.

D4. Requisiti di partecipazione punto 3 e punto 5.3 del disciplinare. Viene segnalata un'incongruenza tra quanto riportato al paragrafo 3 ed al paragrafo 5.3 in ordine alla percentuale di possesso dei requisiti da parte della mandataria in caso di partecipazione in A.T.I.: nel primo punto si dice che la mandataria deve possedere i requisiti **pari** al 60%, mentre altrove si parla di requisiti **almeno pari** al 60%.

R4. L'aggiunta dell'avverbio di quantità 'almeno' nel punto 5.3 non intendeva modificare quanto correttamente espresso al punto 3. Tale tesi è stata esposta anche alla precedente R3. A maggior chiarezza si ricorda che la norma dispone che la stazione appaltante può fissare un limite massimo del 60%, ma ciò non impedisce ad un soggetto che abbia una quota superiore di requisiti (ad esempio il 70%) possa assumere la funzione di mandatario; le mandanti devono coprire la restante quota del limite stabilito per la mandataria (in questo caso il 40%).

D5. Polizza fideiussoria a garanzia del contratto: paragrafo 12 punto 4 del disciplinare. Si rileva che nel disciplinare si prescrive la polizza fideiussoria da prestare a garanzia del contratto dall'Impresa mandante, e non da tutti i soggetti che costituiranno l'A.T.I..

R5. Si tratta effettivamente di un refuso, quindi la cauzione definitiva deve riportare il nominativo di tutti i componenti l'Associazione Temporanea. Ciò si rileva anche dal fatto che il paragrafo 8.1, punto 8) del disciplinare prevede, per la prestazione della cauzione provvisoria, che *'In caso di partecipazione ad una gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, la polizza fideiussoria non solo deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento ma deve anche essere sottoscritta da parte di tutte le medesime imprese. Le imprese del costituendo raggruppamento devono altresì indicare in modo espresso la tipologia di raggruppamento prescelto nonché le rispettive quote di partecipazione all'associazione'*.

D6. Paragrafo 8.1 punto 2 lett. e) – lett. f): si rileva che la dichiarazione da rendere ex art. 38, comma 1 lett. c) viene riferita al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, senza tener conto delle modifiche allo stesso articolo, attuate dall'art. 4, comma 2, lettera b) della legge n. 106 del 12.07.2011, che hanno spostato da tre a un anno antecedente la pubblicazione del bando, l'eventuale esclusione o il divieto di partecipazione alla gara per i soggetti cessati dalla carica.

R6. L'osservazione è corretta ed al paragrafo 8.1 lett. e) – lett. f) deve intendersi l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

D7. Le lettere v), dd) e gg) del punto 2) paragrafo 8.1 del disciplinare sarebbero più appropriate ad un appalto di esecuzione delle opere, piuttosto che per l'oggetto del bando relativo ad un affidamento di servizi.

R7. Si comprende l'osservazione e alla stessa si aderisce precisando che l'operatore potrà non barrare le dichiarazioni che si riferiscono più propriamente all'esecuzione di opere.

D8. Con riferimento al punto 8.2 del disciplinare di gara, si richiede a Codesta spettabile amministrazione se la relazione tecnico illustrativa possa essere redatta in formato A3 (includere immagini e rappresentazioni grafiche) per un totale di 20 cartelle (20 facciate)

R8. Si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara: *“Relazione tecnico-illustrativa, costituita da non più di 40 cartelle (40 facciate) numerate in formato A4 (includere immagini o rappresentazioni grafiche) ...”*

D9. Facendo riferimento al punto 5.3 lettera g) del disciplinare di gara, siamo a chiedere se le due referenze bancarie richieste, partecipando in raggruppamento temporaneo, possono essere prodotte globalmente da una delle società raggruppate, eventualmente, solo dalla mandataria, o devono essere prodotte da tutti i raggruppati?

R9. Il disciplinare di gara al paragrafo 8.1 dispone che la documentazione di cui al punto 7) (n. 2 referenze bancarie) deve essere prodotta da tutti i soggetti che partecipano in associazione (si veda terz'ultimo periodo del paragrafo 8.1 che ad ogni buon fine si riporta: *“Nel caso di partecipazione in Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 90, del D. Lgs. 163/2006, la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7), 14) e 15) deve essere prodotta sia dall'Impresa capogruppo che dalle Imprese mandanti, pena l'esclusione dalla gara”*).

D10. In riferimento al bando di cui all'oggetto si chiede se per la dimostrazione dei requisiti tecnici di cui al punto 5.3.b) e 5.3.c), con specifico riguardo alla classe e categoria VIb, possono essere considerati anche lavori ferroviari appartenenti alla medesima classe e categoria di progettazione.

R10. I requisiti utili alla dimostrazione devono essere riferiti alle classi e categorie di lavori indicate nel disciplinare di gara.

D11. In caso di aumento dell'importo dei lavori è prevista una revisione dell'importo del servizio a base di gara e con quali modalità?

R11. Il corrispettivo per il servizio verrà ricalcolato in funzione dell'incremento dell'importo dei lavori utilizzando la medesima modalità di calcolo del corrispettivo originario ed applicando gli sconti offerti in sede di gara.

D12. Facendo riferimento a quanto indicato nell'art. 4 del Capitolato Prestazionale, nel caso in cui la durata del servizio fornito dall'Affidatario, esclusa l'assistenza al collaudo, superi i 1104 giorni, verrà prevista una revisione dell'importo del servizio a base di gara e con quali modalità?

R12. Trova applicazione l'art. 4 del Capitolato Prestazionale. Nel caso di superamento del limite ivi contemplato, si procederà all'estensione del periodo di esecuzione del servizio e all'eventuale rideterminazione del compenso.

D13. In riferimento alla vostra risposta al quesito D.5 *“Polizza fideiussoria a garanzia del contratto: paragrafo 12 punto 4 del disciplinare”* codesta Stazione Appaltante recita *“che il paragrafo 8.1, punto 8) del disciplinare prevede, per la prestazione della cauzione provvisoria, che ‘In caso di partecipazione ad una gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, la polizza fideiussoria non solo deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento ma deve anche essere sottoscritta da parte di tutte le medesime imprese. Le imprese del costituendo raggruppamento devono altresì indicare in modo esplicito la tipologia di raggruppamento prescelto nonché le rispettive quote di partecipazione all'associazione”* si chiede conferma in merito all'inesattezza di quanto enunciato sopra ovvero che la polizza di cauzione provvisoria debba essere solo intestata in caso di raggruppamento costituendo a tutte le società e non anche sottoscritta da queste, essendo la sottoscrizione riservata alla Capogruppo mandataria, e che la polizza non debba contenere al proprio interno anche la

tipologia di raggruppamento e le quota di partecipazione all'associazione non essendo questa documentazione idonea ad includere siffatta informazione.

R.13 Si precisa che la polizza prestata a garanzia dell'offerta (cauzione provvisoria) deve essere prodotta nel rispetto di quanto richiesto al punto 8) del paragrafo 8.1 del disciplinare di gara. Per quanto attiene la polizza di cui al punto 4) del paragrafo 12, in caso di di Associazione Temporanea, trova applicazione l'art. 128 del D.P.R. 207/2011.

D.14 In riferimento alla Vostra risposta al quesito numero 1 pubblicato sul Vostro sito Codesta Stazione Appaltante recita che "in caso di raggruppamento i requisiti finanziari e tecnici – di cui al successivo punto 5 – devono esser posseduti in misura pari al 60% dalla mandataria e la restante percentuale deve esser posseduta cumulativamente da ciascuna mandate" ora si chiede conferma sull'utilizzo dell'aggettivo ciascuna ovvero che questo sia un mero refuso essendo la dicitura esatta come anche prescrive il Dpr n. 207 del 2010 all'art. 261 la seguente che in caso di raggruppamento "la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti che comunque non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve esser posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ai quali non possono esser richieste percentuali minime di possesso dei requisiti", pertanto la restante percentuale deve esser posseduta cumulativamente dalla mandanti.

R.14 L'aggettivo ciascuna è un mero refuso, prova ne è il fatto che nel paragrafo 5.3 "requisiti finanziari e tecnici" alle lettere a), b) e d) non viene mai riportato tale aggettivo.

D.15 In riferimento al punto 6 del disciplinare di gara "Responsabile del servizio oggetto dell'appalto e relativi requisiti" codesta Stazione Appaltante recita "Il responsabile deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritto nel corrispondente albo professionale. In particolare se ingegnere deve essere iscritto nella sezione A, settore civile e ambientale; se architetto deve essere iscritto nella sezione A, settore architettura" ora si chiedono delucidazioni in merito alla figura del Responsabile ovvero chi rivesta siffatto ruolo se il Direttore Lavori, o il Coordinatore della sicurezza, o il Responsabile dell'Integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

R.15 Il disciplinare di gara prevede che la figura individuata dal concorrente in qualità di Responsabile del servizio oggetto dell'appalto, e, pertanto, di colui che manterrà i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nell'appalto (RUP, impresa esecutrice, collaudatori, ecc.) sia in possesso dei requisiti professionali ivi indicati (paragrafo 6)

D.16 Si chiede conferma in merito ai servizi di punta lett. c) del punto 5.3 Requisiti finanziari e tecnici ovvero che questi possano essere vantati in caso di raggruppamento temporaneo dalle sole società mandanti in rispetto sempre del principio di non scorporabilità.

R.16 Trova applicazione quanto previsto dall'art. 261, comma 8 del D.P.R. 207/2010, e, quindi, si aderisce alla descrizione esposta.

D.17 Nel N.B. dell'allegato B viene richiesto quanto segue: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e), f), g) e m-ter) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 (vedasi ALLEGATO B), e precisamente:

- dai direttori tecnici delle imprese individuali;
- dai direttori tecnici e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
- dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;

- dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.

Nell'allegato B il punto m-ter non è menzionato. Bisogna far riferimento ad un'altra lettera della dichiarazione.

R.17 La dichiarazione prevista dalla lettera m-ter) dell'art. 38 comma 1 deve essere resa solo dal legale rappresentante dell'Impresa. Tale dichiarazione è, infatti, contemplata esclusivamente nella lettera t) dell'ALLEGATO B e non nell'ALLEGATO C.

D.18 Riguardo alla documentazione amministrativa (punto 8.1) vengono richieste ai punti 4) e 5) la certificazione attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e certificazione possesso requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008. Chiediamo se i suddetti documenti dovranno essere forniti in originale o in copia conforme.

R.18 Trova applicazione il D.P.R. 445/2000 in materia di copie conformi agli originali e di dichiarazioni sostitutive.

D.19 L'art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., chiede di rilasciare le relative dichiarazioni anche da parte del "socio unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci". Poiché la scrivente società ha un socio unico e precisamente una società (S.r.l.) quindi un soggetto giuridico e non una persona fisica, si chiede di confermare che da parte del socio unico, persona giuridica non debba essere rilasciata alcuna dichiarazione.

R.19 Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 38 lettere b) e c) recita testualmente: *l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.* La norma prevede che la dichiarazione deve essere prodotta, fra gli altri, nel caso di socio unico solo se persona fisica; ciò lascia intendere che nel caso in cui il socio unico sia una persona giuridica, non debba essere rilasciata la dichiarazione.

D.20 In merito al requisito di cui all'art. 5.3 lettera b) del Disciplinare di gara si chiede se i servizi richiesti possono essere coperti per la classe IXc con lavori di solo CSE e per la classe VIb con lavori di sola D.L.

R.20 I servizi richiesti alla lettera b) del paragrafo 5.3 del disciplinare di gara sono tutti quelli contemplati nell'art. 252 del D.P.R. 207/2010.

D.21 In merito al requisito di cui all'art. 5.3 lettera c) del Disciplinare di gara si chiede se, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, ciascun soggetto può possedere uno solo dei due servizi di punta per ciascuna classe e categoria, pur possedendo il raggruppamento i due servizi richiesti.

R.21 Si rimanda alla risposta R.16.

D.22 Chiediamo se tra i servizi richiesti alla lettera b) del punto 5.3 del disciplinare di gara, si possano indicare anche quelli di progettazione.

R.22 Il disciplinare di gara riporta espressamente quanto stabilito dall'art. 263 comma 1 lett. b) del D.P.R. 207/2010, il quale richiama espressamente i servizi di cui all'art. 252 del medesimo decreto per la comprova del possesso dei requisiti richiesti.

D.23 La persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche può coincidere con il professionista che assume le funzioni di Direttore Lavori?

R.23 Si rimanda alla risposta R.15.

D.24 La domanda di partecipazione di cui all'ALLEGATO A deve essere presentata congiuntamente da ogni componente di costituenda A.T.I. e quindi a tale scopo può essere modificata, oppure deve essere predisposto un ALLEGATO A per ogni membro (che quindi indica propria condizione, esempio: società di ingegneria e mandante o mandataria, dell'A.T.I.) barrando le voci che non interessano nell'allegato stesso?

R.24 La predisposizione dei modelli da parte della stazione appaltante è fatta unicamente per rendere più agevole sia il lavoro di compilazione da parte del concorrente, che quello di verifica in sede di gara, il loro utilizzo non è obbligatorio, sempre nel rispetto di quanto disposto al terz'ultimo periodo del paragrafo 8.1 del disciplinare di gara il quale dispone che la documentazione di cui al punto 1) (ALLEGATO A) deve essere prodotta da tutti i soggetti che partecipano in associazione.

D.25 In merito alla Vs. risposta al quesito D.7 dell'11.11.2011 riguardante le lettere v), dd) e gg) del punto 2, paragrafo 8.1 del disciplinare, corrispondenti alle lettere q), ss) ed uu) dell'ALLEGATO B, si osserva che l'operatore, in quanto partecipante ad una gara per l'affidamento di servizi, dovrà barrare (cioè tirare una riga sopra) le dichiarazioni che si riferiscono all'esecuzione delle opere, in quanto se non barrate, come da Vs. risposta, resterebbero comunque riferite ad un appalto di esecuzione di opere.

R.25 Le risposte anche se non barrate non sarebbero considerate nell'appalto in argomento, stante la natura di appalto di servizi e non di lavori.

D.26 Con riferimento al disciplinare, pag. 15 paragrafo 8.2 – Offerta tecnica, al punto 2), precisamente: *“Nel redigere la suddetta relazione si dovrà dare rilevanza ai seguenti fattori: ... e competenze professionali del gruppo di lavoro con specifico riferimento alle attività di monitoraggio e verifica del progetto oggetto dell'appalto”*, si chiede: trattandosi di incarico di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione ed assistenza al collaudo, dove risultano esserci attività di monitoraggio e verifica del progetto oggetto dell'appalto?

R.26 Per attività di monitoraggio e verifica si intende quella riferita all'avanzamento dell'esecuzione dell'opera.

D.27 In merito all'ALLEGATO D riguardante “AUTODICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI”, lettera a) e lettera b) si chiede di poter modificare il termine “verifica” all'interno delle frasi: “fatturato per servizi di verifica” e “... 2 volte il numero stimato necessario per il servizio di verifica” secondo quanto correttamente esplicitato e richiesto, come requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara in oggetto, nel disciplinare a pag. 4 e 5, punto 5.3 lettere a) e d)

R.27 Si tratta di un refuso che può e deve necessariamente essere modificato.